



Istituto d'Istruzione Superiore Secondaria Statale "Eugenio Pantaleo"

già istituito con D.P.R. n° 1284 del 30/09/1953

Settore ECONOMICO Indirizzi: Amministrazione Finanza e marketing – Sistemi Informativi Aziendali – Relazioni Internazionali per il Marketing – Settore TECNOLOGICO
Indirizzi: Informatica - Telecomunicazioni – Costruzioni Ambiente e Territorio - Chimica Materiali e Biotecnologie
Settore ALBERGHIERO: Servizi di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera

Cod. Fisc.: 95215890633 ~ Via Cimaglia 96 - 80059 Torre del Greco ~ Tel./Fax 081-8812241

E-MAIL: NAIS12800T@istruzione.it; PEC: NAIS12800T@pec.istruzione.it; SITO: www.iissspantaleo.edu.it

Preparati oggi ad affrontare il domani

REGOLAMENTO DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO NELLA SCUOLA

Questo regolamento è da intendersi come parte integrante del Regolamento di Istituto

PREMESSA

Con l'evolversi delle nuove tecnologie, l'espansione della comunicazione elettronica e online e la sua diffusione tra i pre-adolescenti e gli adolescenti, il bullismo ha assunto le forme subdole e pericolose del cyber-bullismo che richiedono la messa a punto di nuovi e più efficaci strumenti di contrasto.

Scuola e Famiglia possono essere determinanti nella diffusione di un atteggiamento mentale e culturale che consideri la diversità come una ricchezza e che educi all'accettazione, alla consapevolezza dell'altro, al senso della comunità e della responsabilità collettiva.

La vera sicurezza non sta tanto nell'evitare le situazioni problematiche: *non vanno colpevolizzati gli strumenti e le tecnologie e non va fatta opera repressiva di quest'ultime*, occorre viceversa fare opera d'informazione, divulgazione e conoscenza per garantire comportamenti corretti in Rete, intesa quest'ultima come "ambiente di vita" che può dar forma ad esperienze sia di tipo cognitivo che affettive e socio-relazionali.

A tal fine la scuola promuove misure formative ed informative atte a prevenire e a contrastare ogni forma di violenza e prevaricazione in rete, intervenendo sulla formazione tanto dei ragazzi quanto degli insegnanti e delle famiglie.

La progettualità relativa alla tutela della sicurezza informatica e del contrasto del cyber-bullismo deve operare su due livelli paralleli: la conoscenza dei contenuti tecnologici e la conoscenza delle problematiche psicopedagogiche.

DAL BULLISMO AL CYBER-BULLISMO

Il **BULLISMO** (mobbing in età evolutiva) è una forma di comportamento sociale di tipo violento e intenzionale, di natura sia fisica che psicologica, oppressivo e vessatorio, ripetuto nel corso del tempo e attuato nei confronti di persone, considerate dal soggetto che perpetra l'atto in questione, come bersagli facili e/o incapaci di difendersi. È tipico dell'età pre-adolescenziale e adolescenziale, spesso messo in atto a scuola.

Gli atti di bullismo si presentano in modi diversi e devono essere distinti chiaramente da quelli che, invece, possono identificarsi come semplici scherzi/giochi inopportuni o ragazzate. Le dimensioni che caratterizzano il fenomeno sono le seguenti:

- **Pianificazione:** il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più timidi e isolati per ridurre il rischio possibili ritorsioni, aspetta che la supervisione dell'adulto sia ridotta e agisce con l'intenzione di nuocere;
- **Potere:** il bullo è più forte della vittima, non per forza in termini fisici, ma anche sul piano sociale;

il bullo ha un gruppo di amici-complici con cui agisce, mentre la vittima è sola, vulnerabile e incapace di difendersi;

- **Rigidità:** i ruoli di bullo e vittima sono rigidamente assegnati;
- **Gruppo:** gli atti di bullismo vengono sempre più spesso compiuti da piccole “gang”;
- **Paura:** sia la vittima che i compagni che assistono agli episodi di bullismo hanno paura, temono che parlando di questi episodi all’adulto la situazione possa solo peggiorare, andando incontro a possibili ritorsioni da parte del bullo. Meglio subire in silenzio sperando che tutto passi

In base a queste dimensioni, il bullismo può assumere forme differenti:

- **Il bullismo fisico** indica qualsiasi tipo di aggressione fisica compiuta da una o più persone nei confronti di un altro individuo. Il contatto fisico che intercorre tra bullo e vittima può manifestarsi sotto forma di spinte, strattonamenti, schiaffi, pugni, calci o sputi. Il bullismo fisico si estende alla distruzione o danneggiamento o furto del materiale scolastico del bullizzato o di altri suoi effetti personali. L’aggressore è solitamente dotato di forza fisica. È difficile difendersi o fuggire dal bullo. La vittima si trova in uno stato di impotenza e di sottomissione.

- **Il bullismo relazionale** è caratterizzato dall'obiettivo di allontanare la vittima da un gruppo attraverso una subdola attività intesa a diffondere voci, pettegolezzi e maldicenze sul suo conto. E' una forma di aggressione compiuta per mezzo delle parole. Si manifesta attraverso insulti, minacce o derisioni. L'utilizzo di parole umilianti e dispregiative nei confronti della vittima ha l'intento di spaventare la vittima o di sminuire e ledere la sua dignità.
- **Il bullismo verbale** si manifesta con minacce, atti persecutori, diffamazione, bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti, istigazione a delinquere, istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia e istigazione a disobbedire alle leggi.
- **Il bullismo sessuale**, allorché le azioni aggressive coinvolgono la sfera della sessualità della vittima, attraverso condotte che dalle semplici molestie verbali possono arrivare sino a vere e proprie forme di violenza sessuale.
- **Il bullismo discriminatorio** si manifesta ogni qualvolta le ragioni delle condotte vessatorie siano da ricercare nel fatto che il bullo intende colpire ed emarginare un soggetto individuato come diverso rispetto a canoni per lui non accettabili. Una species di bullismo discriminatorio è rappresentata dal bullismo omotransfobico. Consiste in azioni deliberate da parte del bullo volte a denigrare ed emarginare la vittima per il suo reale o presunto orientamento sessuale o per la sua identità di genere o espressione di genere.

Il **CYBER-BULLISMO**, secondo la legge 71/2017 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber-bullismo", nell'art. 1, comma 2, è: *"qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo"*.

A differenza del bullismo, il cyber-bullismo è un fenomeno molto grave perché in pochissimo tempo le vittime possono vedere la propria reputazione danneggiata in una comunità molto ampia, anche perché i contenuti, una volta pubblicati, possono riapparire a più riprese in luoghi diversi. Spesso i genitori e gli insegnanti ne rimangono a lungo all'oscuro, perché non hanno accesso alla comunicazione in rete degli adolescenti. Pertanto può essere necessario molto tempo prima che un caso venga alla luce.

Gli atti di cyber-bullismo possono essere suddivisi in due gruppi:

- **Diretto**: il bullo utilizza strumenti di messaggistica istantanea come SMS o MMS, che hanno un effetto immediato sulla vittima poiché diretti esclusivamente alla persona;
- **Indiretto**: il bullo fa uso di spazi pubblici della Rete, come Social network, blog o forum, per diffondere contenuti dannosi e diffamatori per la vittima. Tali contenuti possono diventare virali e quindi più pericolosi per la vittima, anche dal punto di vista psicologico.

Indicatori di segnali che può manifestare una potenziale vittima di cyber-bullismo: appare nervosa quando riceve un messaggio o una notifica, sembra a disagio nell'andare a scuola o finge di essere malata (ha spesso mal di stomaco o mal di testa), cambia comportamento ed atteggiamento in modo repentino, mostra ritrosia nel dare informazioni su ciò che fa online, soprattutto dopo essere stata online, mostra rabbia o si sente depressa, inizia ad utilizzare sempre meno PC e telefono (arrivando ad evitarli), perde interesse per le attività familiari o per le attività extra-scolastiche che prima svolgeva, il suo rendimento scolastico peggiora.

Rientrano nel Cyber-bullismo:

- **Flaming**: messaggi online violenti e volgari mirati a suscitare battaglie verbali in un forum.
- **Harassment** (molestie): spedizione ripetuta di messaggi insultanti mirati a ferire qualcuno.
- **Cyberstalking**: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- **Denigrazione**: pubblicazione all'interno di comunità virtuali di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori, al fine di danneggiare la reputazione della vittima.

- **Esclusione**: escludere deliberatamente una persona da un gruppo online per provocare in essa un sentimento di emarginazione.
- **Trickery** (inganno): ottenere la fiducia di qualcuno con l'inganno per poi pubblicare o condividere con altri le informazioni confidate via web, anche attraverso la pubblicazione di audio e video confidenziali.
- **Impersonation** (sostituzione di persona): farsi passare per un'altra persona per spedire messaggio o pubblicare testi repressibili.
- **Sexting** è fra i rischi più diffusi connessi ad un uso poco consapevole della Rete. Il termine indica un fenomeno molto frequente fra i giovanissimi che consiste nello scambio di contenuti mediati sessualmente espliciti; i/le ragazzi/e lo fanno senza essere realmente consapevoli di scambiare materiale (pedopornografico) che potrebbe arrivare in mani sbagliate e avere conseguenze impattanti emotivamente per i protagonisti delle immagini, delle foto e dei video.
- **Hate speech** “incitamento all’odio” o “discorso d’odio”, indica discorsi (post, immagini, commenti etc.) e pratiche (non solo online) che esprimono odio e intolleranza verso un gruppo o una persona (identificate come appartenente a un gruppo o categoria) e che rischiano di provocare reazioni violente, a catena. Più ampiamente il termine “hate speech” indica un’offesa fondata su una qualsiasi discriminazione (razziale, etnica, religiosa, di genere o di orientamento sessuale, di disabilità, eccetera) ai danni di una persona o di un gruppo.
- **Grooming** (dall’inglese “groom” - curare, prendersi cura) rappresenta una tecnica di manipolazione psicologica che gli adulti potenzialmente abusanti utilizzano per indurre i bambini/e o adolescenti a superare le resistenze emotive e instaurare una relazione intima e/o sessualizzata. Gli adulti interessati sessualmente a bambini/e e adolescenti utilizzano spesso anche gli strumenti messi a disposizione dalla Rete per entrare in contatto con loro. I luoghi virtuali in cui si sviluppano più frequentemente tali dinamiche sono le chat, anche quelle interne ai giochi online, i social network in generale, le varie app di instant messaging (whatsapp, telegram etc.), i siti e le app di teen dating (siti di incontri per adolescenti). Un’eventuale relazione sessuale può avvenire, invece, attraverso webcam o live streaming e portare anche ad incontri dal vivo. In questi casi si parla di adescamento o grooming online. In Italia l’adescamento si configura come reato dal 2012 (art. 609-undecies – l’adescamento di minorenni) quando è stata ratificata la Convenzione di Lanzarote (legge 172 del 1° ottobre 2012).
- **Body Shaming** (far vergognare qualcuno del proprio corpo) l’atto di deridere o deridere l’aspetto fisico di una persona. La portata del body shaming è ampia e può includere, sebbene non sia limitata al fat-shaming, la vergogna per la magrezza, l’height-shaming, la vergogna della pelosità (o della sua mancanza), del colore dei capelli, della forma del corpo, della propria muscolosità (o mancanza di essa), la vergogna dell’aspetto (caratteristiche facciali) e nel suo senso più ampio può anche includere la vergogna di tatuaggi e piercing o malattie che lasciano un segno fisico come la psoriasi.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il bullismo e il cyber-bullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

- dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
- dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
- dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” e successive modifiche/integrazioni;
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle

comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;

- dalla direttiva MIUR n.1455/06;
- linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber-bullismo (MIUR Aprile 2015);dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”; dalla L. 71/2017;
- LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyber-bullismo (MIUR 13.01.2021)
- “Indicazioni sull’utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe” (MIM 19/12.2022)
- D.P.R. n°81 del 13 Giugno 2023
- Legge 17 maggio 2024 n. 70 recante disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.
- Nota Miur n. 121 del 20 gennaio 2025 (indicazioni operative per l’adeguamento alla legge n. 70/2024
- Decreto Legislativo 12 giugno 2025, n. 99 Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, in attuazione della delega di cui all'articolo 3 della legge 17 maggio 2024, n. 70
- D.P.R. 134/2025 concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

AZIONI DI TUTELA

I genitori e le scuole possono sostenere bambini e ragazzi informandoli sulle conseguenze che può avere il loro comportamento in rete e come si possono proteggere dal cyber-bullismo trattando i dati privati propri e altrui in modo critico e con la massima sensibilità.

La tutela della sicurezza dei ragazzi che si connettono al web è per la scuola una priorità. Al fine di individuare strategie di prevenzione e di contrasto al cyber-bullismo e favorire opportune azioni educative e pedagogiche, la scuola promuove la conoscenza e la diffusione delle regole basilari della comunicazione e del comportamento sul web, come:

- **Netiquette**, un termine che unisce il vocabolo inglese network (rete) e quello francese étiquette (buona educazione): un insieme di regole informali che disciplinano il buon comportamento di un utente sul web di Internet, specie nel rapportarsi agli altri utenti attraverso risorse come newsgroup, mailing list, forum, blog, reti sociali o email.
- **Norme** di uso corretto dei servizi in rete (ad es. navigare evitando siti web rischiosi; non compromettere il funzionamento della rete e degli apparecchi che la costituiscono con programmi, virus, malware, etc. – costruiti appositamente).
- **Sensibilizzazione** alla lettura attenta delle privacy policy, il documento che descrive nella maniera più dettagliata e chiara possibile le modalità di gestione e il trattamento dei dati personali degli utenti e dei visitatori dei siti internet e dei social networks da parte delle aziende stesse.
- **Costruzione** di una propria web-reputation positiva.
- **Regolamentazione** dell’utilizzo dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici a scuola.
- **Sensibilizzazione** sugli effetti psico-fisici dei fenomeni dilaganti del:
 - vamping: il restare svegli la notte navigando in rete;
 - nomoFobia: paura di rimanere senza telefono;
 - Phubbing: ignorare gli altri durante interazioni sociali per dedicarsi invece al proprio smartphone;
 - F.O.M.O.: paura di essere tagliati fuori.

RACCOMANDAZIONI E RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI E DEL PERSONALE DELLA SCUOLA

L’Istituto” E. Pantaleo” dichiara in maniera chiara e ferma l’inaccettabilità di qualsiasi forma di

prepotenza, di violenza, di sopruso, di bullismo e di cyber- bullismo. Attraverso i propri regolamenti, il patto di corresponsabilità e le strategie educative mirate a costruire relazioni sociali positive, l'Istituto coinvolge l'intera comunità educante nel lavoro di prevenzione dei comportamenti problematici, di miglioramento del clima della scuola e di supporto a tutta la comunità scolastica in difficoltà. Per tale motivo:

Il Dirigente Scolastico
Elabora, in collaborazione con il/i referente/i per il bullismo e il cyber-bullismo, nell'ambito dell'autonomia del proprio istituto, un "Regolamento condiviso per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyber-bullismo" che prevedano sanzioni in un'ottica di giustizia riparativa e forme di supporto alle vittime.
Promuove interventi di prevenzione e sollecita il coinvolgimento attivo degli studenti anche attraverso modalità di <i>peer education</i> .
Organizza e coordina i Team Antibullismo e per l'Emergenza.
Predisporre eventuali piani di sorveglianza in funzione delle necessità della scuola.
Tramite il sito web della scuola si forniscono le seguenti informazioni: nominativo/i del/i referente/i per il bullismo e cyber-bullismo e i loro contatti istituzionali; contenuti informativi su azioni e attività di contrasto ai fenomeni di bullismo e cyber-bullismo (Regolamento d'istituto, PTOF, Patto di corresponsabilità) oltre che di educazione digitale.

Il Consiglio di Istituto
Approva il Regolamento d'istituto, che contiene possibili azioni sanzionatorie e/o riparative in caso di bullismo e cyber-bullismo.
Facilita la promozione del Patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia.

Il Collegio dei Docenti
All'interno del PTOF e del Patto di corresponsabilità predispone azioni e attività per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyber-bullismo, comprensive delle azioni di prevenzione primaria/universale e delle azioni indicate rivolte a prendere in carico le situazioni di emergenza nella di bullismo, cyber-bullismo ed educazione digitale.
In relazione alle situazioni di emergenza, approva i protocolli di segnalazione e intervento promossi dal Team Antibullismo della scuola e collabora attivamente con esso e le altre agenzie per la soluzione dei problemi.
Predisporre gli obiettivi nell'area educativa, per prevenire e contrastare il bullismo e il cyber-bullismo attraverso attività di curriculum scolastico.

Partecipa alle attività di formazione per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyber-bullismo organizzate da ogni autonomia scolastica, eventualmente avvalendosi di attività offerte da servizi istituzionali o enti qualificati presenti sul territorio

Il personale docente

Tutti i docenti, venuti a conoscenza diretta o indiretta di eventuali episodi di bullismo o cyber-bullismo, sono chiamati a segnalarli al referente scolastico o al Team Antibullismo d'istituto, al fine di avviare una strategia d'intervento concordata e tempestiva. Inoltre promuovono attività di prevenzione universale.

Nell'ipotesi di comportamento che integri un reato, il docente che ne è venuto a conoscenza deve darne immediata comunicazione al Dirigente scolastico. **Si ricorda che tutte le notizie e i fatti di cui si viene a conoscenza sono coperti dal segreto d'ufficio e non vanno diffusi al di fuori delle sedi istituzionali preposte.**

Devono vigilare ed essere attenti ai comportamenti degli alunni (classe o ricreazione o esterno) ed essere recettivi nel cogliere notizie di disagi od indizi, di cui devono dare tempestiva comunicazione, nel rispetto della riservatezza, al referente per il bullismo e al Dirigente Scolastico.

I Coordinatori dei Consigli di classe

Monitorano che vengano misurati gli obiettivi dell'area educativa, attivando le procedure anti-bullismo.

Registrano nei verbali del Consiglio di classe: casi di bullismo, comminazione delle sanzioni deliberate, attività di recupero, collaborazioni con psicologo, forze dell'ordine specializzate nell'intervento per il bullismo e il cyber-bullismo, enti del territorio in rete (con riferimento e coordinamento eventuale da parte delle prefetture).

I collaboratori scolastici e gli assistenti tecnici

Svolgono un ruolo di vigilanza attiva in quanto considerati addetti ad un pubblico servizio, ferme restando le responsabilità dei docenti

Partecipano alle attività di formazione per il bullismo e il cyber-bullismo organizzate dalla scuola.

Segnalano al dirigente scolastico e al Team Antibullismo e per l'Emergenza eventuali episodi o comportamenti di bullismo e cyber-bullismo di cui vengono a conoscenza direttamente e/o indirettamente.

Se dovessero intervenire per bloccare eventuali comportamenti di bullismo in essere, lo faranno applicando le modalità previste dal Regolamento d'Istituto.

Il Referente scolastico area bullismo e cyberbullismo

Coordina il Team Antibullismo e per l'Emergenza, coinvolge in un'azione di collaborazione Enti del territorio in rete (psicologi, forze dell'ordine, assistenti sociali, pedagogisti, ecc.)

Collabora con gli insegnanti della scuola e propone corsi di formazione al Collegio dei docenti;

Coadiuvare il Dirigente scolastico nella redazione dei Piani di vigilanza attiva ai fini della prevenzione degli episodi di bullismo e di cyberbullismo;

<p>Monitora i casi di bullismo e cyberbullismo</p>
<p><i>(L'attività riconducibile al referente si deve inserire ed integrare nel più ampio contesto delle attività previste dalla L. 107/2015 e finalizzate allo sviluppo delle competenze in materia di legalità e cittadinanza attiva)</i></p>

<p>Team Antibullismo/Cyberbullismo:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Dirigente Scolastico -Referente bullismo/cyberbullismo -Referenti inclusione -Psicologo/Pedagoga -Animatore digitale 	<p>Team per l'Emergenza</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dirigente Scolastico -Referente bullismo/cyberbullismo -Referenti inclusione -Animatore digitale
<p>Il Team avrà le funzioni di:</p> <ul style="list-style-type: none"> –coadiuvare il Dirigente scolastico, coordinatore del Team, nella definizione degli interventi di prevenzione e di contrasto del bullismo e del cyberbullismo; –promuovere la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale scolastico; – promuovere nella “Giornata nazionale contro il bullismo” una riflessione in tutte le classi; – coinvolgere Enti Esterni, Forze dell'Ordine (Polizia di Stato, Polizia Postale, Guardia di Finanza) in attività formative rivolte agli alunni e all'intera comunità; – partecipare ad eventi/concorsi locali e nazionali; – comunicare ad alunni, famiglie e tutto il personale scolastico dell'esistenza del Team a cui poter fare riferimento per segnalazioni o richieste di informazioni sul tema; – predisporre apposite schede e allestire aree all'interno dell'istituto per favorire la segnalazione di presunti casi di bullismo o cyberbullismo; – raccogliere le segnalazioni e prenderle in carico per la valutazione. 	<p>Il Team per l'Emergenza avrà le funzioni di:</p> <p>-nel caso che i fatti denunciati e valutati dal Team Bullismo, risultino veritieri, avrà la responsabilità della presa in carico e della gestione dell'emergenza rilevata, assumendo la decisione relativa al tipo di intervento da attuare, implementare alcuni interventi (individuali, per il recupero della relazione e /o interventi sulla classe), monitoraggio del caso nel tempo, in collaborazione con il Consiglio di Classe e del Consiglio d'Istituto e in stretta connessione con i servizi del territorio, e si riunirà, in base alle necessità, in orario curriculare o extra-curriculare a scuola.</p>

<p>Le famiglie</p>
<p>Sono invitate a partecipare agli incontri di informazione e sensibilizzazione sui fenomeni di bullismo e cyber-bullismo, favorendo una proficua alleanza educativa.</p>

Firmano il patto di corresponsabilità educativa scuola-famiglia. In questo contesto i genitori devono essere informati sul Regolamento d'istituto, sulle misure prese dalla scuola e sulle potenziali implicazioni penali e civili per il minore e per la famiglia come conseguenza di atti di bullismo e cyber-bullismo

Sono chiamate a collaborare con la scuola nella prevenzione del bullismo e nelle azioni per fronteggiare le situazioni acute.

Le studentesse e gli studenti

<p>Partecipano alle attività di prevenzione del bullismo e del cyber-bullismo organizzate dalla scuola. Sono chiamati a essere parte attiva nelle azioni di contrasto al bullismo e al cyber-bullismo e di tutela della vittima, riferendo ai docenti e agli altri adulti gli episodi e i comportamenti di bullismo e cyber-bullismo di cui vengono a conoscenza e supportando il/la compagno/a vittima (consolandola e intervenendo attivamente in sua difesa).</p>
--

<p>Sono chiamati a collaborare alla realizzazione di attività di <i>peer education</i>.</p>

STRUMENTI DI SEGNALAZIONE

Alunni, famiglie, docenti e tutto il personale scolastico attivo nell'Istituto si impegnano a segnalare al Dirigente Scolastico i casi di bullismo e cyber-bullismo di cui sono a conoscenza, anche se presunti, in modo da attivare tutte le procedure di verifica necessarie all'individuazione del bullo, della vittima e delle dinamiche intercorse tra i due.

Si ricorda che la L.71/2017 – Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber-bullismo – pone molta attenzione ai reati di INGIURIA, DIFFAMAZIONE, MINACCIA e VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI, facendo riferimento agli articoli 594, 595 e 612 del Codice Penale e all'articolo 167 del Codice per la protezione dei dati personali.

A tal proposito si rammenta che l'art. 8 del DL 11/2009 regola il provvedimento di "Ammonimento" per i minorenni di età superiore ai 14 anni e così recita:

- "comma 1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.

- comma 2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale [...]"

L'ammonimento rimane un provvedimento di Polizia di sicurezza e la sua finalità è appunto quella di evitare, in presenza di comportamenti già integranti un reato, la reiterazione, anche più grave, di condotte persecutorie senza far ricorso allo strumento penale, per interrompere una pericolosa escalation di violenza ed anche al fine di evitare un possibile inasprimento della condotta persecutoria conseguente alla notizia del ricorso al procedimento penale.

Si ricorda che il decreto legislativo 12 giugno 2025 n. 99, ha potenziato il servizio emergenza "114" che diventa uno strumento non solo per emergenze generali, ma anche per segnalazioni di bullismo e cyberbullismo che per casi urgenti può attivare l'Autorità di Polizia competente.

INTERVENTI A MOLTEPLICI LIVELLI

Secondo le linee guida del 2021, sono definite *azioni di prevenzione* le azioni volte a promuovere e a preservare lo stato di salute e ad evitare l'insorgenza di patologie e disagi. Secondo l'OMS, la prevenzione si articola su tre livelli:

Prevenzione primaria o universale, le cui azioni si rivolgono a tutta la popolazione. Nel caso del bullismo, esse promuovono un *clima* positivo improntato al rispetto reciproco e un *senso di comunità* e convivenza nell'ambito della scuola.

Prevenzione secondaria o selettiva, le cui azioni si rivolgono in modo più strutturato e sono focalizzate su un gruppo a rischio, per condizioni di disagio o perché presenta già una prima manifestazione del fenomeno.

Prevenzione terziaria o indicata, le cui azioni si rivolgono a fasce della popolazione in cui il problema è già presente e in stato avanzato. Nel caso del bullismo la prevenzione terziaria/indicata

si attua in situazioni di emergenza attraverso azioni specifiche rivolte ai singoli individui e/o alla classe coinvolta negli episodi di bullismo. Gli episodi conclamati sono anche definiti “acuti”. Le azioni di prevenzione terziaria/indicata vengono poste in essere da unità operative adeguatamente formate dalla scuola, il Team Antibullismo e per l’Emergenza, che includono, ove possibile, figure professionali ed esperte (psicologi, pedagogisti, personale dell’ambito socio-sanitario).

ESEMPI DI ATTIVITÀ

Prevenzione primaria o universale

La principale finalità è promuovere la consapevolezza e la responsabilizzazione tra gli studenti, nella scuola e nelle famiglie, motivo per cui le iniziative sono indirizzate a:

- accrescere la diffusa consapevolezza del fenomeno del bullismo e delle prepotenze a scuola attraverso attività curriculari incentrate sul tema (letture, film video, articoli, etc.);
- responsabilizzare il gruppo classe attraverso la promozione della consapevolezza emotiva e dell’empatia verso la vittima, nonché attraverso lo sviluppo di regole e di “politiche scolastiche”;
- organizzare dibattiti sui temi del bullismo e cyber-bullismo, per sollecitare i ragazzi ad approfondire con competenza i temi affrontati e a discuterne, rispettando le regole della corretta argomentazione.

Prevenzione secondaria o selettiva: lavorare su situazioni a rischio

Per un efficace intervento su scuole o contesti maggiormente a rischio, occorre predisporre sia una valutazione accurata dei problemi (incidenza dei fenomeni di bullismo e cyber-bullismo e di altri segnali di disagio personale e familiare) sia un piano di intervento in collaborazione con i servizi del territorio, che coinvolga i ragazzi, gli insegnanti e le famiglie con un approccio sistematico, al fine di promuovere un percorso di vicinanza e ascolto e intercettare precocemente le difficoltà.

Prevenzione terziaria o indicata: trattare i casi acuti

Per poter rilevare i casi acuti o di emergenza è importante che la scuola attivi un sistema di segnalazione tempestiva. È utile inoltre una valutazione approfondita in funzione della gravità del problema, attraverso quattro specifici passaggi:

1. raccolta della segnalazione e presa in carico del caso;
2. approfondimento della situazione per definire il fenomeno;
3. gestione del caso con scelta dell’intervento o degli interventi più adeguati da attuare (individuale, educativo con il gruppo classe, di mantenimento e ripristino della relazione, intensivo e a lungo termine, di coinvolgimento delle famiglie);
4. monitoraggio della situazione e dell’efficacia degli interventi.

In relazione alle segnalazioni, è importante porre in essere una prima valutazione di gravità e una solerte decisione sulle azioni da intraprendere.

Quando si verificano episodi acuti di bullismo, la prima azione deve essere orientata alla tutela della vittima, includendo, successivamente, il bullo/prevaricatore e il gruppo classe. In generale, in caso di episodio sospetto e/o denunciato, si suggerisce di seguire il seguente schema di intervento:

- colloquio individuale con la vittima;
- colloquio individuale con il bullo;
- possibile colloquio con i bulli insieme (in caso di gruppo);
- possibile colloquio con vittima e bullo/i se le condizioni di consapevolezza lo consentono;
- coinvolgimento dei genitori di vittima e bullo/i.

Tuttavia, essendo ogni situazione di bullismo differente in termini di modalità, è opportuno valutare di volta in volta quale sia l’ordine più efficace. Si ricorda che, in base alle norme vigenti:

- in caso di rilevanza penale del comportamento è obbligo della scuola segnalare l’evento all’autorità giudiziaria;
- in caso di segnalazione di episodi di cyber-bullismo, il dirigente scolastico ha l’obbligo di informare tempestivamente la famiglia come indicato nella L.71/2017. Si consiglia, in ogni caso, una preventiva consultazione con il Team Antibullismo e per l’Emergenza al fine di concordare al

meglio le comunicazioni ed eventuali strategie d'intervento.

SCHEMA DELLE PROCEDURE SCOLASTICHE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Chiunque venga a conoscenza di atti che potrebbe configurare condotte di bullismo e/o cyber-bullismo compilerà la Scheda di prima segnalazione (All.1), con quale si informa il Dirigente Scolastico ed il C.d.C. interessato che si sta procedendo alla raccolta di informazioni e all'osservazione di una determinata situazione da analizzare. La finalità è quella di garantire che tutte le potenziali situazioni di sofferenza non vengano sottovalutate e ritenute, sia pure per errore, poco importanti.

Si raccomanda che, per garantire il rispetto della privacy nei confronti dei soggetti coinvolti, tutte le informazioni raccolte sui fatti segnalati devono essere trattate dai vari interlocutori con la massima riservatezza.

1° Fase: Dalla prima segnalazione alla relazione sui fatti segnalati

Soggetti responsabili: Dirigente Scolastico e docenti del Consiglio di Classe coadiuvati dal Team Bullismo/cyberbullismo.

Altri soggetti coinvolti: Referente bullismo e cyberbullismo

a) Segnalazione

Chiunque sia venuto a conoscenza di un atto, che potrebbe essere configurabile come bullismo e/o cyber-bullismo, compila la **Scheda di prima segnalazione (All.1)**, con quale si informa il Dirigente Scolastico ed il C.d.C. interessato che si sta procedendo alla raccolta di informazioni e all'osservazione di una determinata situazione da analizzare.

b) Raccolta di informazioni ed indagine sul fatto segnalato

In questa fase, si indaga, si raccolgono informazioni e si ricostruiscono i fatti mediante interviste e colloqui con gli attori principali, i singoli e il gruppo. In pratica verranno raccolte le diverse versioni cercando di creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un'oggettiva raccolta di informazioni, attraverso interviste, colloqui e questionari.

c) Stesura di una relazione descrittiva dei fatti oggetto di segnalazione

Completata l'osservazione, la raccolta di informazioni e l'indagine, il coordinatore della classe, in rappresentanza del C.d.C., coadiuvato dai membri del Team Bullismo/Cyberbullismo, stenderà una relazione descrittiva dei fatti oggetto di segnalazione. In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi ed assumere il ruolo di mediatore in un contesto neutro. La relazione potrà seguire lo schema del modello (All. n.2).

2° FASE: Risultanze sui fatti oggetto di segnalazione. Valutazione

Soggetti responsabili: Dirigente Scolastico, docenti del Consiglio di Classe, Team antibullismo/cyber-bullismo/ Team per le Emergenze.

Altri soggetti coinvolti: Referente bullismo e cyberbullismo

a) Se dopo l'osservazione, i fatti non sono configurabili come bullismo e/o cyber-bullismo, si prosegue con il compito educativo/preventivo. Il Coordinatore di classe, in rappresentanza del C.d.C., unitamente a chi ha compilato la scheda di prima segnalazione, compilerà **la Scheda finale di osservazione**, coadiuvati dai membri del Team Antibullismo/cyberbullismo (All.3). Con la scheda finale di osservazione saranno riferite le informazioni raccolte, le indagini effettuate e le risultanze che escludono la configurabilità delle condotte segnalate come riconducibili al bullismo e/o cyber-bullismo. Con la compilazione della predetta scheda finale di osservazione si decide di non intervenire in modo specifico e si prosegue il compito educativo.

b) Se dopo l'osservazione i fatti sono configurabili come bullismo e/o cyberbullismo ed esistono prove oggettive, il Coordinatore della classe in cui si sono verificati gli episodi, sempre in rappresentanza del C.d.C., e chi ha compilato la scheda di prima segnalazione, compileranno la **Scheda di Valutazione approfondita** (All.4), coadiuvati dai membri del Team per le Emergenze. Si apre un protocollo e vengono stabilite le azioni da intraprendere.

3° FASE: Azioni e Provvedimenti

Confermati i fatti come bullismo e/o cyberbullismo:

- Comunicazione alla famiglia della vittima da parte del docente coordinatore (convocazione scritta o telefonica) e supporto di tutto il Consiglio di Classe nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (psicologo, medico, altri...);
- Comunicazione ai genitori del bullo (convocazione) con lettera del Dirigente Scolastico;
- Convocazione del Consiglio di classe per stabilire le modalità di intervento educativo da parte del personale scolastico sul gruppo classe, nonché e soprattutto per la valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità:
 - sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche;
 - sospensione attiva a scuola con o senza svolgimento di attività rieducative;
 - sospensione.

È prevista la possibilità di convertire i periodi di allontanamento dalla scuola in periodi di svolgimento di attività utili all'interno dell'istituto, o presso Enti esterni, con cui la scuola provvederà a stabilire convenzione. Tali misure educative di tipo riparatorio possono essere integrative o alternative alle misure sanzionatorie.

- Invito al bullo allo svolgimento di azioni positive, per es. lettera di scuse a vittima e famiglia.

Eventuale avvio della procedura giudiziaria: nel caso in cui dalla valutazione dei fatti emergano comportamenti che integrino, sia pure in modo ipotetico, la configurabilità di fattispecie di reato perseguibili d'ufficio, il Dirigente Scolastico, anche senza convocare i genitori del bullo/cyber-bullo, darà avvio alla procedura giudiziaria mediante denuncia scritta ad un organo di Polizia o all'Autorità Giudiziaria.

Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti: segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

Il Team per le Emergenze, opererà in stretta connessione con i servizi del territorio.

4^ Fase: percorso educativo e monitoraggio

TAVOLO DEL MONITORAGGIO	
<ul style="list-style-type: none"> - Dirigente Scolastico - Referente Bullismo/Cyberbullismo - Referente Inclusione - Tutor Orientatore - Animatore Digitale - Rappresentanti degli studenti - Rappresentanti dei genitori 	
Ha la funzione di:	
<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare eventuali monitoraggi a breve e lungo termine sugli interventi programmati, sia educativi che sanzionatori, per valutarne l'efficacia ed apportare eventuali modifiche. 	
<ul style="list-style-type: none"> - Rafforzare il percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto. 	

PROTOCOLLO DI INTERVENTO PER UN PRIMO ESAME NEI CASI ACUTI E DI EMERGENZA

Intervento con la <i>vittima</i>	Intervento con il <i>bullo</i>
<ul style="list-style-type: none"> - accogliere la vittima in un luogo tranquillo e riservato; - mostrare supporto alla vittima e non colpevolizzarla per ciò che è successo; - far comprendere che la scuola è motivata ad aiutare e sostenere la vittima; - informare progressivamente la vittima su ciò che accade di volta in volta; - concordare appuntamenti successivi (per monitorare la situazione e raccogliere ulteriori dettagli utili); 	<ul style="list-style-type: none"> - importante, prima di incontrarlo, essere al corrente di cosa è accaduto; - accogliere il presunto bullo in una stanza tranquilla, non accennare prima al motivo del colloquio; - iniziare il colloquio affermando che si è al corrente dello specifico episodio offensivo o di prevaricazione; - fornire al ragazzo/a l'opportunità di esprimersi, favorire la sua versione dei fatti; - mettere il presunto bullo di fronte alla gravità della situazione; - non entrare in discussioni; - cercare insieme possibili soluzioni ai comportamenti prevaricatori; - ottenere, quanto più possibile, che il presunto bullo dimostri comprensione del problema e bisogno di riparazione; - in caso di più bulli, i colloqui avvengono preferibilmente in modo individuale con ognuno di loro, uno di seguito all'altro, in modo che non vi sia la possibilità di incontrarsi e parlarsi; - una volta che tutti i bulli sono stati ascoltati, si procede al colloquio di gruppo;
	Colloquio di gruppo con i bulli

	<ul style="list-style-type: none"> - iniziare il confronto riportando quello che è emerso dai colloqui individuali; - l'obiettivo è far cessare le prevaricazioni individuando soluzioni positive;
<p>Far incontrare <i>prevaricatore e vittima</i> – questa procedura può essere adottata solo se le parti sono pronte e il Team rileva un genuino senso di pentimento e di riparazione nei prepotenti; è importante:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ripercorrere l'accaduto lasciando la parola al bullo/i – ascoltare il vissuto della vittima circa la situazione attuale – condividere le soluzioni positive e predisporre un piano concreto di cambiamento 	
<p><i>Coinvolgimento del gruppo classe o di possibili spettatori</i> – Questa azione si consiglia solo quando possiamo rilevare un chiaro segnale di cambiamento nel presunto bullo (o più di uno) e il coinvolgimento del gruppo non implica esposizioni negative della vittima, ma può facilitare la ricostruzione di un clima e di relazioni positive nella classe</p>	

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E DI SOSTEGNO NELLA SCUOLA

L'Istituto considera come infrazione grave i comportamenti accertati che si configurano come forme di bullismo e cyber-bullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto nel Regolamento di Istituto così come integrato dal presente regolamento.

Gli episodi di bullismo/cyber-bullismo saranno sanzionati privilegiando sanzioni disciplinari di tipo riparativo, con attività didattiche di riflessione e lavori socialmente utili all'interno dell'Istituto (v. tabella allegata). Per i casi più gravi, constatato l'episodio, il Dirigente Scolastico potrà comunque contattare la Polizia Postale che, a sua volta, potrà indagare e rimuovere, su autorizzazione dell'autorità giudiziaria, i contenuti offensivi ed illegali ancora presenti in rete e cancellare l'account del cyber-bullo che non rispetta le regole di comportamento.

La priorità della scuola resta quella di salvaguardare la sfera psico-sociale tanto della vittima quanto del bullo e pertanto predispone uno sportello di ascolto, a cura dello psicologo dell'Istituto, per sostenere psicologicamente le vittime di cyber-bullismo/bullismo e le relative famiglie e per intraprendere un percorso di riabilitazione a favore del bullo affinché i fatti avvenuti non si ripetano in futuro.

PROCEDURE

AZIONE	PERSONE COINVOLTE	ATTIVITA'
1.SEGNALAZIONE	Genitori Docenti Alunni Personale ATA	Segnalare comportamenti non adeguati e/o episodi di bullismo/cyber-bullismo
2. RACCOLTA INFORMAZIONI	Dirigente Referenti bullismo e Team antibullismo Docenti Alunni	Raccogliere, verificare e valutare le informazioni

	Personale ATA	
3. INTERVENTI EDUCATIVI	Dirigente Referenti bullismo e Team antibullismo Docenti Alunni Genitori Psicologi	Incontri con gli alunni coinvolti Interventi/discussio ne in classe Informazione e coinvolgimento dei genitori Responsabilizzazione degli alunni coinvolti Rilettura critica delle regole di comportamento in classe Counselling
4. INTERVENTI DISCIPLINARI	Dirigente Consiglio di classe/interclasse Refente bullismo, Team antibullismo Docenti	Vedi “Violazioni dei doveri riguardanti la convivenza civile ed il rispetto degli altri”, Regolamento d’Istituto
5. VALUTAZIONE	Dirigente Consiglio di classe/interclasse Docenti	Dopo gli interventi educativi e disciplinari, valutare: - se il problema è risolto: attenzione e osservazione costante - se la situazione continua: proseguire con gli interventi

INTRODUZIONE DELLE NUOVE NORME PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO AI SENSI DELLA LEGGE N. 70/2024

La Legge n. 70/2024 introduce disposizioni aggiornamento per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo nelle scuole, stabilendo l'obbligo per ogni istituto scolastico di istituire un tavolo permanente di monitoraggio e di adottare un codice interno specifico per affrontare questi fenomeni.

Una delle principali innovazioni della legge riguarda l'introduzione di misure rieducative per i minori responsabili di comportamenti aggressivi o lesivi della dignità altrui. Questi percorsi rieducativi potranno includere attività finalizzate a sviluppare nei giovani un senso di rispetto verso gli altri, promuovendo relazioni interpersonali sane e dinamiche di comunicazione non violenta tra loro.

DIVIETO DI UTILIZZO DELLO SMARTPHONE E DISPOSITIVI DIGITALI

La circolare ministeriale n. 3392 del 16 giugno 2025 che dà seguito alla nota ministeriale n. 5274 del 11/07/2024 dispone, per gli istituti superiori, il divieto di utilizzo degli smarthphone e dei dispositivi elettronici personali durante lo svolgimento dell'attività didattica e più in generale in orario scolastico, anche ai fini educativi e didattici. Fanno eccezione i casi in cui l'uso del cellulare sia previsto dal Piano Educativo Individualizzato (PEI) o dal Piano Didattico Personalizzato (PDP), come strumento di supporto per alunni con disabilità, disturbi specifici dell'apprendimento o altre particolari esigenze documentate e nel caso di attività legate al settore tecnologico (indirizzi di informatica e telecomunicazione).

AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Il regolamento d'Istituto è stato aggiornato in conformità con la normativa vigente, circolare ministeriale n. 3392 del 16/06/2025 e in conformità del D.P.R. 134/2025 concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

Inoltre, nel regolamento dedicato alla prevenzione e al contrasto del bullismo e del cyberbullismo è stata aggiunta la seguente tabella che elenca i comportamenti sanzionabili, affiancati da misure rieducative. Queste includono attività a favore della comunità scolastica, mirate a promuovere la responsabilità e il rispetto reciproco.

LA SEGUENTE TABELLA INTEGRA QUANTO RIPORTATO NEL VIGENTE REGOLAMENTO D'ISTITUTO METTENDO IN EVIDENZA SOLO I COMPORTAMENTI RICONDUCIBILI A CASI DI BULLISMO O CYBERBULLISMO

Infrazione	Condotta	Sanzione	Organo Competente
Violazione della riservatezza delle persone in ambienti scolastici	L'alunno, mediante l'uso di qualsiasi strumento di ripresa visiva o sonora, si procura, senza consenso degli interessati, foto, video e audio	Nota disciplinare e sospensione da 1 a 2 giorni Attività di approfondimento e cittadinanza attiva ex art.8-ter DPR 249/98 modificato dal DPR 134 del 2025	Docente
	L'alunno, mediante l'uso di qualsiasi strumento di ripresa visiva o sonora, diffonde a terzi, senza consenso degli interessati, foto, video e audio	Nota disciplinare e sospensione da 3 a 15 giorni Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni Attività di approfondimento ex art.8 DPR 249/98 modificato dal DPR 134 del 2025.*	C.d.C.+ referente bullismo e cyberbullismo C.I.
Bullismo fisico	Aggressione fisica	Nota disciplinare e sospensione da 3 a 14 giorni. In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione di 15 giorni. Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni. Attività di approfondimento ex art.8 DPR 249/98 modificato dal DPR 134 del 2025.*	Docente C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo C.I.
Bullismo verbale	Aggressione verbale	Nota disciplinare e sospensione da 3 a 14 giorni. In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione di 15 giorni. Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni. Attività di approfondimento ex art.8 DPR 249/98 modificato dal DPR 134 del 2025.*	Docente C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo C.I.
Bullismo relazionale	Comportamento finalizzato ad emarginare la vittima da un gruppo	Nota disciplinare e sospensione da 3 a 14 giorni. In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione di 15 giorni. Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni. Attività di approfondimento ex art.8 DPR 249/98 modificato dal DPR 134 del 2025.*	Docente C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo C.I.

Bullismo sessuale	Aggressione fisica e verbale a sfondo sessuale	Nota disciplinare e sospensione da 5 a 14 giorni. In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione di 15 giorni. Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni. Attività di approfondimento ex art.8 DPR 249/98 modificato dal DPR 134 del 2025.*	Docente C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo C.I.
Bullismo discriminatorio	Comportamento aggressivo dettato da razzismo e xenofobia	Nota disciplinare e sospensione da 5 a 14 giorni. In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione di 15 giorni. Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni. Attività di approfondimento ex art.8 DPR 249/98 modificato dal DPR 134 del 2025.*	Docente C.d.C. + Referente bullismo e Cyberbullismo C.I.
<i>Flaming</i>	Aggressione verbale in un <i>social</i> o in un <i>forum</i>	Nota disciplinare e sospensione da 5 a 14 giorni. In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione di 15 giorni. Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni. Attività di approfondimento ex art.8 DPR 249/98 modificato dal DPR 134 del 2025.*	Docente C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo C.I.
<i>Harassment</i>	Aggressione verbale <i>one-to-one</i> in rete	Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni. In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione di 15 giorni. Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni. Attività di approfondimento ex art.8 DPR 249/98 modificato dal DPR 134 del 2025.*	Docente C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo
<i>Cyberstalking</i>	Atti persecutori in rete	Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni. In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione di 15 giorni. Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni. Attività di approfondimento ex art.8 DPR 249/98 modificato dal DPR 134 del 2025.*	Docente C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo C.I.

<i>Denigration</i>	Attività finalizzata a danneggiare la reputazione di una persona attraverso la rete	Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni. In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione di 15 giorni. Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni. Attività di approfondimento ex art.8 DPR 249/98 modificato dal DPR 134 del 2025.*	Docente C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo C.I.
<i>Impersonation</i>	Violazione ed esercizio abusivo di credenziali informatiche	Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni. In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione di 15 giorni. Attività di approfondimento ex art.8 DPR 249/98 modificato dal DPR 134 del 2025.*	Docente C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo
<i>Outing and trichery</i>	Propalazione di confidenze altrui attraverso la rete	Nota disciplinare e sospensione da 2 a 14 giorni. In caso di recidiva per fatti gravi nota disciplinare e sospensione di 15 giorni. Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni. Attività di approfondimento ex art.8 DPR 249/98 modificato dal DPR 134 del 2025.*	Docente C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo C.I.
<i>Exclusion</i>	Esclusione o espulsione da un gruppo presente in rete	Nota disciplinare e sospensione da 2 a 5 giorni Attività di approfondimento ex art.8 DPR 249/98 modificato dal DPR 134 del 2025.*	Docente C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo

***Art. 1 comma 6.1, DPR 134-2025 modifiche al DPR 122/09 all'art.2 comma 8.**

8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe.»

8-bis. Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia, individuano i docenti incaricati di realizzare le attività di cui al primo periodo.

8-ter. Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali e' deliberato l'allontanamento. Le attività di cui al primo periodo, inserite all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), si svolgono presso le strutture ospitanti di cui al quinto periodo, con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime(...). Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influendo sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.

8-quater. In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti di cui al comma 8-ter, dovuta all'inidoneità delle stesse a causa dell'assenza dei requisiti individuati dal comma 8-ter, quinto periodo, ovvero alla mancata presentazione di manifestazioni di interesse di cui al medesimo comma, le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica.

8-quinquies. Il consiglio di classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità di cui al comma 5.

8-sexies. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Sia per il bullismo che per il cyberbullismo si pone il problema della **tutela giuridica** della vittima e quello della configurabilità di una **responsabilità penale** attraverso la potestà genitoriale dei minori coinvolti.

Pertanto, le condotte di bullismo e di cyberbullismo che violano i principi fondamentali della Costituzione Italiana e quelle che violano le diverse norme di legge del codice civile e penale sono soggette a **denuncia** presso le Autorità Giudiziarie Competenti e perseguibili civilmente e penalmente.

Responsabilità penale del minore autore di azioni afferenti al fenomeno bullismo e cyberbullismo perseguibili penalmente secondo il Codice Penale Italiano

<i>BULLI</i>		<i>CYBERBULLIS</i>	
<i>Art. 595</i>	<i>Diffamazione</i>	<i>Art. 615 bis</i>	<i>Inferenze illecite nella vita privata</i>
<i>Art. 612</i>	<i>Minaccia</i>	<i>Art. 595</i>	<i>Diffamazione aggravata dall'ampiezza della diffusione di contenuti</i>
<i>Art. 660</i>	<i>Molestia o disturbo delle persone</i>	<i>Art. 612 bis</i>	<i>Atti persecutori</i>
<i>Art. 610</i>	<i>Violenza privata</i>	<i>Art. 494</i>	<i>Sostituzione di persona</i>
<i>Art. 581</i>	<i>Percosse</i>	<i>Art. 600 ter</i>	<i>Accesso abusivo ad un sistema informatico e telematico</i>
<i>Art. 590</i>	<i>Lesioni personali colpose</i>	<i>Art. 616</i>	<i>Violazione, sottrazione o soppressione di corrispondenza</i>
<i>Art. 624</i>	<i>Furto</i>	<i>Art. 629</i>	<i>Estorsioni</i>
		<i>Art. 414</i>	<i>Istigazione a delinquere</i>
<i>Art. 629</i>	<i>Estorsioni</i>	<i>Art. 580</i>	<i>Istigazione al suicidio</i>
<i>Art. 414</i>	<i>Istigazione a delinquere</i>		
<i>Art. 635</i>	<i>Danneggiamento alle cose</i>		

Il Dirigente Scolastico Dott.

Giuseppe MINGIONE

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. 39/1993



(All.1) **Scheda di prima segnalazione**

Alla c.a. D.S.

Alla c.a. dei Docenti del Consiglio di Classe

Generalità di chi compila:

Nome:..... Cognome:..... Classe:.....Sede:.....

.....

In qualità di (docente, coordinatore, genitore, studente):

Data della compilazione:

1. Hai assistito personalmente all'episodio sanzionabile?.....♦(se sì, passa al punto 3)

2. La persona che ha segnalato il caso di bullismo era:

☐ La vittima

☐ Un compagno della vittima, nome.....

☐ Madre/ Padre della vittima, nome.....

☐ Docente, nome

☐ Altri:.....

3. Chi è la vittima/e?

Nome/Cognome.....

Classe:.....

Sede.....

.....

.....

4. Chi è il bullo/i?

Nome/Cognome.....

Classe:.....

Sede.....

.....

.....

5. Che tipo di prepotenze sono accadute? Fornire notizie concrete degli episodi:

.....

.....

.....

.....

.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

6. Quante volte sono successi gli episodi? Dove si sono verificati?

.....
.....
.....
.....
.....

(All.2)

Modello di RELAZIONE SUI FATTI SEGNALATI

Alla c.a. del D.S.

Alla c.a. del Referente del bullismo/cyberbullismo

Quando è avvenuto il fatto?

.....
.....
.....

Dove è avvenuto?

.....
.....
.....

Quali persone sono coinvolte?

.....
.....
.....
.....
.....

e a quale titolo?

.....
.....
.....
.....
.....

Quali sono le persone a conoscenza dei fatti?

.....
.....
.....

In cosa consiste il fatto? (Descrizione degli avvenimenti occorsi più dettagliata possibile).

.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....

Generalità di chi compila

.....
.....
.....
.....

Coadiuvato da:

.....
.....
.....
.....

(All. 3)

Scheda finale di osservazione

Alla c.a. del D.S.

Alla c.a. del Referente del
bullismo/cyberbullismo

Generalità di chi compila:

Nome: Cognome:

.....
.....

Nome: Cognome:

.....
.....

Coadiuvato da:

.....
.....
.....
.....
.....

Data della compilazione:

Osservazione dal al

Informazioni raccolte:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Indagini espletate:

.....
.....
.....
.....
.....
..... Risultanze:

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Si ritiene di dover procedere ad un monitoraggio ?

SI ☐ NO ☐

Se sì, ogni quanto?

.....
.....
.....
.....

(All. 4)

Scheda di Valutazione approfondita

Alla c.a. del D.S.

Alla c.a. del Referente del
bullismo/cyberbullismo

Generalità di chi compila:

Nome: Cognome:

.....
.....

Nome: Cognome:

.....
.....

Coadiuvato da:

.....
.....
.....
.....
.....

Data della compilazione:

In riferimento alla Scheda di prima segnalazione
del:.....

1. Che tipo di prepotenze sono accadute? Dare esempi concreti degli episodi

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. In base alle informazioni raccolte, che tipo di bullismo/cyberbullismo è avvenuto?

- E' stato offeso, ridicolizzato e preso in giro in modo offensivo;
- E' stato ignorato completamente o escluso dal suo gruppo di amici;
- E' stato picchiato, ha ricevuto dei calci, o è stato spintonato;

- Sono stati messe in giro bugie/voci che hanno portato gli altri ad “odiarlo”;
- Gli sono stati presi dei soldi o altri effetti personali (o sono stati danneggiati);
- E’ stato minacciato o obbligato a fare certe cose che non voleva fare;
- Gli hanno dato dei brutti nomi, hanno fatto brutti commenti o gesti sulla sua etnia, colore della pelle, religione, orientamento sessuale o identità di genere;
- Ha subito delle offese o molestie sessuali, attraverso brutti nomi, gesti o atti;
- E’ stato escluso da chat di gruppo, da gruppi WhatsApp, o da gruppi online;
- Ha subito le prepotenze online tramite computer o smartphone con messaggi offensivi, post o fotografie su Facebook, su WhatsApp, Twitter, Myspace, Snapchat o tramite altri social media
- Ha subito appropriazione di informazioni personali e utilizzo sotto falsa identità della propria password, account (e-mail, Facebook...), rubrica del cellulare...
- Altro:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

3. Quante volte sono successi gli episodi di bullismo/cyberbullismo?

.....
.....
.....
.....
.....

4. Quando è successo l’ultimo episodio di bullismo/cyberbullismo?.....

.....
.....
.....

5. Da quanto tempo il bullismo/cyberbullismo va avanti?

.....
.....

6. Si sono verificati episodi anche negli anni precedenti?

.....
.....

